



**COMUNE DI ROZZANO**  
Provincia di Milano  
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE  
COMUNALE E SICUREZZA DEL  
TERRITORIO E DEI CITTADINI  
POLIZIA LOCALE  
SUAP

Rozzano 31/01/2018

Spettabile Ditta

TUZ CART di Alberga Domenico  
Via Varalli 1/B6 – Rozzano (MI)  
certificata@pec.tuzcart.it

ALBERTINELLI GIOVANNI  
consulente incaricato  
assiecosrl@legalmail.it

Città metropolitana di Milano  
Settore Area Qualità dell'Ambiente ed Energie  
Servizio gestione procedimenti AUA  
C.so di Porta vittoria, 27 Milano  
[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

ARPA  
via Juvara, 22 Milano  
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it,

Oggetto:– Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale R.G. nr, 42/2018 del 09.01.2018 della Città metropolitana di Milano - Ditta Tuz Cart , via Varalli, 1/B6 Rozzano

Si trasmette in allegato, il provvedimento di rilascio dell' AUA in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente  
Avv. Giancarlo Volpe

Documento informatico firmato digitalmente ex T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate



## COMUNE DI ROZZANO

Provincia di Milano

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE COMUNALE E  
SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

### Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Ditta TUZ Cart Srl via Varalli, 1 Rozzano**

#### IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata allo scrivente SUAP in data 03.11.2017 prot. Suap n.610, dalla Ditta Tuz Cart Srl via Varalli,1 - Rozzano per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi ex art 216 del D.Lgs 152/06 e per la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, per l'insediamento produttivo di via Varalli, 1 Rozzano;

**VISTA** l'allegata Autorizzazione dirigenziale R.G. nr, 42/2018 del 09.01.2018, unitamente ai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- estratto dal provvedimento R.G.1886/2016 del 29/02/2016 prot.44965 del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA;
- planimetria av. 02 – Planimetria generale con disposizione zone operative;
- planimetria Tav. 01 estratto carta tecnica regionale;
- parere favorevole rilasciato dal Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA prot. CMMI n. 1330 del 3/01/2018;

atteso che, con il sopra citato provvedimento, il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 2 D.P.R.59/2013, ha adottato la Autorizzazione Unica Ambientale- AUA - a favore dell'istante;

preso atto che l'istanza avanzata dalla Ditta comprende la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, presente come proseguimento senza modifiche, corredata da apposita valutazione di impatto acustico rilasciata da tecnico abilitato;

VISTI: il D.P.R. 13/03/2013 n. 59; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; il D.P.R.7/9/2010 n.160; Legge 7 agosto 1990, n. 241; Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

## RILASCIA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** alla **Ditta Tuz Cart Srl via Varalli,1** - Rozzano per l'insediamento produttivo ivi ubicato a seguito del provvedimento R.G. nr, 42/2018 del 09.01.2018 adottato dalla Città Metropolitana di Milano e delle relative prescrizioni e condizioni, riguardante la comunicazione per la gestione dei rifiuti non pericolosi ex art 216 del D.Lgs 152/06 nonché, per quanto riguarda la valutazione previsionale di impatto acustico, le emissioni sonore comunque generate dovranno mantenersi tassativamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) le emissioni sonore derivanti dagli impianti dovranno rispettare i limiti acustici stabiliti dal vigente Piano di Azionamento Acustico Comunale;
- 2) dovrà essere rispettato il Limite differenziale di Immissione di cui all'art. 4 del CPCM 14/11/1997, sia nei periodi notturni che diurni.

La durata di 15 (quindici anni) dalla data di rilascio del presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13; la domanda di rinnovo, che deve essere presentata al SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza.

Addì, 31 gennaio 2018

**Il Dirigente**  
**Avv Giancarlo Volpe**

Allegato: autorizzazione dirigenziale R.G. nr.,42/2018 del 09/01/2018

Documento informatico firmato digitalmente ex T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate



**COMUNE DI ROZZANO**  
Provincia di Milano  
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE  
COMUNALE E SICUREZZA DEL  
TERRITORIO E DEI CITTADINI  
POLIZIA LOCALE  
SUAP

Rozzano 08/02/2018

Spettabile Ditta

TUZ CART SRL  
Via Varalli 1/B6 – Rozzano (MI)  
certificata@pec.tuzcart.it

ALBERTINELLI GIOVANNI  
consulente incaricato  
assiecosrl@legalmail.it

Città metropolitana di Milano  
Settore Area Qualità dell'Ambiente ed Energie  
Servizio gestione procedimenti AUA  
C.so di Porta vittoria, 27 Milano  
[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

ARPA  
via Juvara, 22 Milano  
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it,

Oggetto:– Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale R.G. nr 42/2018 del 09.01.2018 della Città metropolitana di Milano - Ditta Tuz Cart Srl, via Varalli, 1/B6 Rozzano

In considerazione del fatto che nella precedente comunicazione, stante mero errore formale, non è stato allegato il provvedimento adottato dalla Città metropolitana indicato in oggetto, lo stesso viene trasmesso, unitamente all'atto di rilascio dell'AUA, in allegato alla presente che annulla e sostituisce la precedente Prot SUAP nr. 70 del 06/02/2018.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente  
Avv. Giancarlo Volpe

Documento informatico firmato digitalmente ex T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Data 10/01/2018

S.U.A.P. del Comune di Rozzano

Protocollo 5102/2018 fasc. 9.3\2017\540

Pagina 1

**Oggetto: Impresa Tuz Cart S.r.l. - P.IVA 07394840966 con sede legale nel comune di Rozzano in via Varalli n. 1/B6 e insediamento nel comune di Rozzano (MI) in via Varalli n. 1/B3, 1/B4, 1/B6 - richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 - Istanza presentata al S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 59/2013 in data 03/11/2017 prot. Suap n. 610 - Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale.**

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante, fatto salvo gli adempimenti comunali in materia di impatto acustico di cui alla legge 26/10/1995 n. 447.

Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data di rilascio del provvedimento alla scrivente autorità all'indirizzo PEC [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it) nonché ad ARPA e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

Si comunica che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, dovrà essere richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Gestione procedimenti A.U.A.  
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 42/2018 del 09/01/2018.

Città Metropolitana di Milano

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - tel: 027740. 5679 pec: [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970 e-mail: [g.bono@cittametropolitana.mi.it](mailto:g.bono@cittametropolitana.mi.it) - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA



## Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Settore Qualità Dell'aria, Rumore Ed Energia

### Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.42/2018 del 09/01/2018

Prot. n.4339/2018 del 09/01/2018  
Fasc.9.3 / 2017 / 540

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 all'impresa Tuz Cart S.r.l. - P.IVA 07394840966 con sede legale nel comune di Rozzano in via Varalli n. 1/B6 e insediamento nel comune di Rozzano (MI) in via Varalli n. 1/B3, 1/B4, 1/B6**

#### Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

**Visto** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

**Vista** altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.

**Vista** la L. 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16.

**Visto** il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "*Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano*".

**Preso atto** che l'Impresa Tuz Cart S.r.l. - P.IVA 07394840966 con sede legale nel comune di Rozzano in via Varalli n. 1/B6 e insediamento nel comune di Rozzano (MI) in via Varalli n. 1/B3, 1/B4, 1/B6 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e per comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico al SUAP di Rozzano, trasmessa telematicamente in data 20/11/2017 (prot.269013) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza.

**Richiamata** l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA con nota datata 3/01/2018 prot. CMMI n. 1331 ha espresso parere favorevole trasmettendo le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti nota prot. CMMI n. 1330 del 3/01/2018, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare e alla planimetria "Tav. 02 – Planimetria generale con disposizione zone operative – datata ottobre 2017", che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

**Determinato** secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 31.262,72= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Tuz Cart S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 570 mc di rifiuti non pericolosi	€ 10.067,34.= (*)
Recupero [R3] di 5.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
<b>Totale</b>	<b>€ 31.262,72.=</b>

(\*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

**Fatto rilevare** che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

**Ricordato** che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

### **Visti e richiamati:**

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano e relative modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

**Dato atto che** il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

**Richiamato** il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 334/2017 del 18/12/2017 atti n. 289628/5.4/2017/4, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG ) 2017.

**Richiamato** il PEG 2017 - Obiettivo n.16406 - CDR ST085.

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

**Ritenuto** di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza, demandando altresì al SUAP di Rozzano l’inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all’impatto acustico di competenza comunale.

## **AUTORIZZA**

ai fini dell’inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune di Rozzano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 all’Impresa Tuz Cart S.r.l. - P.IVA 07394840966 con sede legale nel comune di Rozzano in via Varalli n. 1/B6 e insediamento nel comune di Rozzano (MI) in via Varalli n. 1/B3, 1/B4, 1/B6 alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota prot. CMMI n. 1330 del 3/01/2018 , unita all’allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 e alla planimetria “Tav. 02 – Planimetria generale con disposizione zone operative – datata ottobre 2017” che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti comunali in materia di impatto acustico, nonchè alle condizioni e prescrizioni sopraindicate e a quelle sottoriportate:

1. la garanzia finanziaria che l’Impresa Tuz cart S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all’attività di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come

ammontare totale, in € 31.262,72=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 570 mc di rifiuti non pericolosi	€ 10.067,34.= (*)
Recupero [R3] di 5.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
<b>Totale</b>	<b>€ 31.262,72.=</b>

\*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

2. la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
3. l'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
  - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
  - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
4. le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici ambientali di cui all'oggetto a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativa nota e allegato saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento competente per territorio.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città Metropolitana di Milano, modificato ed integrato dal Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 249/2017 del 28/09/2017 e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2017-2019 a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano, modificato ed integrato dal Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 249/2017 del 28/09/2017 e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge e si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 - 2019 (PTPCT 2017-2019)", modificato ed integrato dal Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 249/2017 del 28/09/2017.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore  
Qualità dell'aria, rumore ed energia  
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini

## PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

### Autorizzazione Unica Ambientale - Rifiuti

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

#### 1. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro recuperatori, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (d.m. 350/98 e art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06);
- 1.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, con particolare riferimento all'Allegato 5, e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento. E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 1.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06);
- 1.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 1.5 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 1.6 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 1.7 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 1.8 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 1.9 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 1.10 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 1.11 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 1.12 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 1.13 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
- 1.14 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 1.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

- 1.16** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 1.17** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 1.18** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 1.19** in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 1.20** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 Generali

- 2.1.1** D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- 2.1.2** D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- 2.1.3** D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

- 2.1.4 L.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- 2.1.5 D.d.g. 36/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
- 2.1.6 Decisione 2014/955/UE “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
- 2.1.7 D.d.g. 3590/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio-prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
- 2.1.8 D.d.u.o. 10384/2003 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
- 2.1.9 D.g.r. 1990/2014 relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
- 2.1.10 D.g.r. 19461/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- 2.1.11 D.g.r. 8882/2002 “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla D.g.p. 135/2014 “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
- 2.1.12 D.d.g. 6907/2011 “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
- 2.1.13 D.p.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- 2.1.14 Regolamento (CE) 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
- 2.1.15 D.m. 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

- 2.1.16** D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- 2.2 Registri e formulari e sistema di tracciabilità**
- 2.2.1** D.m. 148/1998 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
- 2.2.2** D.m. 145/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
- 2.2.3** Circolare Ministero dell’ambiente e Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1998 “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
- 2.2.4** Decreto 18/02/2011, n. 52. “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;
- 2.3 Impatto acustico**
- 2.3.1** Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- 2.3.2** D.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- 2.4 Carta**
- 2.4.1** UNI-EN 643 “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;
- 2.5 Vetro**
- 2.5.1** Regolamento (UE) 1179/2012 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- 2.6 Rottami metallici**
- 2.6.1** D.lgs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
- 2.6.2** D.lgs. 52/2007 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
- 2.6.3** Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia “Indicazioni operative relative all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
- 2.6.4** D.g.r. 10222/2009 “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- 2.6.5** Regolamento (UE) 333/2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- 2.6.6** Regolamento (UE) 715/2013 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- 2.7 R.A.E.E**

- 2.7.1 D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
  - 2.7.2 D.lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
  - 2.7.3 Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente , decreto ministeriale 20 settembre 2002”;
  - 2.7.4 Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
  - 2.7.5 Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon”;
  - 2.7.6 Decreto ministeriale 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
  - 2.7.7 D.P.R. n. 43/2012 “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.
- 2.8 Amianto**
- 2.8.1 L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;
- 2.9 Olii usati**
- 2.9.1 Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;
- 2.10 PCB**
- 2.10.1 D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;
- 2.11 Veicoli fuori uso**
- 2.11.1 D.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- 2.12 Plastica**
- 2.12.1 UNIPlast 10667 “Lista delle qualità normate di plastica”;
- 2.13 Inerti**
- 2.13.1 Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;
- 2.14 Biocombustibili**
- 2.14.1 Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;
- 2.15 Fanghi**
- 2.15.1 D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
  - 2.15.2 D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;
- 2.16 Compostaggio**

- 2.16.1 D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
  - 2.16.2 D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;
  - 2.16.3 D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;
- 2.17 Pile e accumulatori**
- 2.17.1 D.lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 2.18 Rifiuti sanitari**
- 2.18.1 D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”.

Data 3.01.2018  
Prot. n. 1330  
Atti: 9.3/2017/540

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)**  
**Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti**

**Oggetto: Tuz Cart S.r.l. con sede legale ed insediamento in Rozzano (MI)rispettivamente in Via Varalli n. 1/B6 e in Via Varalli n. 1/B3, 1/B4, 1/B6. Nuova Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 su impianto esistente.**

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
-------------------------------------	-------------------

**2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE**

3. l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI00597 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc ( <sup>3</sup> )	t/a ( <sup>3</sup> )	mc/a ( <sup>3</sup> )
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13/R3	450	5.000	5.000
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13	20	100	100
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13	20	100	100
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13/R3	50	500	625

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	30	100	150
<b>Quantitativo di Tonnellate massime al giorno: 490 t/g per l'operazione R3</b>						

(\*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

**3.1** l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

**3.1.1 Tipologia 1.1: Attività di recupero [1.1.3 - lett. b]):** messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carte bituminate assenti;
- formaldeide non superiore allo 0,1% in peso, fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
- PCB + PCT < 25 ppm.

L'operazione di recupero [R3] comprende un'attività di selezione/cernita manuale, volta ad eliminare eventuali impurità e o materiali contaminati. L'attività di selezione e cernita è susseguita dalla pressatura. Le materie prime secondarie ottenute, il cui destino finale è l'industria cartaria, saranno rispondenti alla norma di riferimento UNI-EN 643.

**Caratteristiche dei prodotti ottenuti [1.1.4 - lett. b]):** dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

**3.1.2 Tipologia 6.1: Attività di recupero [6.1.3]:** messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento [R3].

L'operazione di recupero [R3] comprende un'attività di selezione/cernita manuale, volta ad eliminare eventuali impurità e o materiali contaminati. In questo caso, l'attività di selezione e cernita può essere susseguita dalla pressatura, nel tal caso detta operazione è da qualificarsi come mero adeguamento volumetrico del materiale plastico già recuperato. Le materie prime secondarie ottenute, il cui

destino finale è l'industria delle materie plastiche, saranno rispondenti alla norma di riferimento UNIPLAST-UNI 10667.

**Caratteristiche dei prodotti ottenuti [6.1.4]:** dal ciclo di recupero si ottengono materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.

- 3.1.3 Tipologie 3.1, 3.2 e 9.1:** messa in riserva [R13], ai sensi del D.M. 5.02.98 e sulla scorta di quanto dettagliatamente specificato a pag 44/45 della relazione tecnica datata novembre 2017, prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati.

#### 4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 4.1** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tav. 02 - Planimetria generale con disposizione zone operative - datata ottobre 2017*" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 4.2** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 4.3** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 4.4** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 4.4.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 4.4.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 4.4.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- 4.4.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 4.4.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto,

per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

**4.4.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

**4.4.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

**4.4.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

**4.4.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

**4.4.4** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

**4.5** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;

- 4.6** i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restando la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:
- 4.6.1** da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - 4.6.2** da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - 4.6.3** da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 4.7** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 4.7.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
  - 4.7.2** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo le norme tecniche di settore (UNI - EN 643) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti;
  - 4.7.3** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le norme tecniche di settore (UNIPlast - Uni 10667) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti;

## **5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

*L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.*

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E  
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI  
**Dott. Luciano Schiavone**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione